DIREZIONE PARCHI , TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA.
Servizio: ***Assistenza Legale, Consulenza e Attività Amm.ve per l'Ambiente e il Territorio***
Ufficio*: Aggiornamento Normativo Consulenza e Vigilanza*

Prot.n.:
Riferimento: 604 del 07/02/2008

OGGETTO: L.47/85 e ss.mm.ii. - Procedimento in sanatoria - Sigg.ri Perilli Enzo e Pianamente Liliana

Al Comune di
64035 CASTILENTI (TE)

A riscontro della richiesta di parere formulata con la nota in epigrafe emarginata e relativa alla pratica in oggetto si rammenta, in via preliminare, che questo Servizio non può entrare nel merito dei singoli casi che sono affidati dalla legislazione vigente alla valutazione ed alla definizione dei Responsabili degli Uffici Tecnici, né può sostituirsi agli uffici comunali nella individuazione degli adempimenti da compiersi, nella fattispecie concreta, al fine di dare attuazione alla normativa vigente in materia.

Quanto sopra premesso, si osserva in termini generali che l'accertamento di conformità previsto dall'art. 13 L.28.02.1985 n. 47 (ora art. 36 DPR n. 380/01) è diretto a sanare – a regime – le opere solo formalmente abusive, in quanto eseguite senza concessione o autorizzazione, ma conformi nella sostanza alla disciplina urbanistica applicabile per l'area su cui sorgono (vigente sia al momento della loro realizzazione che al momento della presentazione dell'istanza di sanatoria: c.d. doppia conformità), ma non è applicabile nei riguardi delle opere che siano state eseguite non solo senza titolo, ma anche su aree assoggettate a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/04, per le quali scatta il diverso regime di cui all'art. 27 D.P.R. n. 380/01 che esclude qualsiasi sanabilità a posteriori dell'opera abusiva (vedi TAR Campania, Sez. IV, 21.03.2008 n.1460; id., 31.12.2007 n. 16682).

Valore assorbente deve essere poi riconosciuto, nel caso di specie, al giudicato formatosi in conseguenza della sentenza della Cass. penale, Sez. III, del 15.07.2004 che, nel rigettare il ricorso dei nominativi in oggetto, ha irrevocabilmente confermato la decisione della Corte d'Appello di L'Aquila n. 400/03 e, dunque, non solo la qualificazione in termini abusivi delle opere realizzate sia sotto il profilo edilizio che quello paesaggistico, ma anche la statuizione della remissione in pristino dello stato dei luoghi a spese dei condannati.

A tale ultimo riguardo si precisa infine che all'effettiva attuazione dell'ordine di remissione in pristino provvede il giudice, anche d'ufficio, mediante il procedimento di esecuzione penale previsto dagli artt. 665 e ss. c.p.p. (Cass. pen.

SS.UU., 19.06.1996 n. 15, Cass. pen. Sez. III, 22.05.2007 n. 21898; Cass. pen., Sez. III 19.06.2007 n. 33876): ciò in ragione della caratterizzazione che l'ordine di remissione in pristino riceve dalla sede in cui viene adottato e che conferma la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria riguardo alla pratica esecuzione dello stesso.

Analogamente a quanto espressamente affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione penale (cf. sent. 19.06.1996 n. 15) in merito all'ordine di demolizione delle opere abusive impartite ex art. 7 L. 47/85 dal giudice penale in sentenza di condanna, può infatti ritenersi che "*non essendo neppure ipotizzabile che l'esecuzione di un provvedimento adottato dal giudice venga affidata alla p.a. salvo che la legge non disponga altrimenti in modo espresso, gli atti relativi devono essere trasmessi dal giudicante al p.m. in sede affinché, in caso di omessa attuazione spontanea da parte del prevenuto, provveda all'esecuzione degli ordini medesimi a cura del proprio ufficio eventualmente avvalendosi della forza pubblica*".

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE
(Avv. Stefania VALERI)